




Camera dei deputati

XVIII LEGISLATURA



Verifica delle quantificazioni

A.C. 3257

Misure urgenti per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro

*(Conversione in legge del DL 103/2021 – Approvato dal Senato
A.S. 2329)*

N. 359 – 7 settembre 2021



Camera dei deputati

XVIII LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

A.C. 3257

Misure urgenti per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro

*(Conversione in legge del DL 103/2021 – Approvato dal Senato
A.S. 2329)*

N. 359 – 7 settembre 2021

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

INDICE

PREMESSA	3
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI	4
ARTICOLO 1	4
VIE D'ACQUA DI INTERESSE CULTURALE DI VENEZIA	4
ARTICOLO 2, COMMI DA 1 A 4-TER E COMMA 5.....	10
COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA REALIZZAZIONE DI APPRODI TEMPORANEI E INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA	10
ARTICOLO 2, COMMA 4-QUATER	13
INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DELLA LAGUNA DI VENEZIA	13
ARTICOLO 2-BIS	14
CREDITO D'IMPOSTA IN FAVORE DELLE ATTIVITÀ DI TRASPORTO DI PASSEGGERI CON NAVI MINORI IN ACQUE LAGUNARI	14
ARTICOLO 3, COMMI DA 1 A 4	15
TRATTAMENTO DI INTEGRAZIONE SALARIALE IN FAVORE DI IMPRESE DI RILEVANTE INTERESSE STRATEGICO NAZIONALE	15
ARTICOLO 3, COMMA 4-BIS.....	18
AGENZIA NAZIONALE PER L'ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO D'IMPRESA.....	18
ARTICOLO 3-BIS	23
SERVIZI DI <i>OUTPLACEMENT</i> PER LA RICOLLOCAZIONE PROFESSIONALE	23
ARTICOLO 3-TER	23
CONTRATTI DI RIALLINEAMENTO	23
ARTICOLO 4	27
MODIFICHE ALL'ARTICOLO 43-BIS DEL DL 109/2018	27
ARTICOLO 5	29
COPERTURA FINANZIARIA	29

Informazioni sul provvedimento

A.C.	3257
Titolo:	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103, recante misure urgenti per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro governativa
Iter al Senato	sì
Relazione tecnica (RT):	presente
Relatori per le Commissioni di merito:	Andrea Romano, per la IX Commissione Murelli, per la XI Commissione
Gruppi:	PD Lega
Commissioni competenti:	IX (Trasporti) e XI (Lavoro)

PREMESSA

Il disegno di legge in esame, approvato con modificazioni dal Senato (AS 2329), dispone la conversione del decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103, recante misure urgenti per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro.

Al momento della predisposizione della presente Nota non è stata trasmessa la relazione tecnica aggiornata alle modifiche apportate dal Senato.

Il testo iniziale del decreto legge è corredato di relazione tecnica, cui è allegato un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, la quale risulta ancora utilizzabile ai fini della verifica delle quantificazioni.

Gli emendamenti approvati dal Senato non sono corredati di relazione tecnica.

Nel corso dell'esame presso il Senato, il Governo ha messo a disposizione della Commissione Bilancio una Nota (5^a Commissione permanente - Resoconto sommario n. 437 del 3 agosto 2021) in risposta a richieste di chiarimenti sui profili finanziari. Di tali elementi si dà conto, ove necessario, nel presente dossier.

Si esaminano di seguito le disposizioni considerate dalla relazione tecnica nonché le altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

ARTICOLO 1

Vie d'acqua di interesse culturale di Venezia

Le norme prevedono che, al fine di assicurare l'integrità, il decoro e la sicurezza delle vie d'acqua dichiarate monumento nazionale o riconosciute di interesse culturale, le misure di tutela e le prescrizioni concernenti gli usi non compatibili possono comprendere anche limitazioni e divieto del transito di navi con specifiche caratteristiche. Contestualmente, le vie urbane d'acqua Bacino di San Marco, Canale di San Marco e Canale della Giudecca di Venezia sono dichiarate monumento nazionale (commi 1 e 2).

In dette vie d'acqua, a decorrere dal 1° agosto 2021 è vietato il transito di navi aventi una o più delle seguenti caratteristiche:

- a) stazza lorda superiore a 25.000 GT;
- b) lunghezza dello scafo al galleggiamento superiore a 180 metri;
- c) altezza dalla linea di galleggiamento (*air draft*) superiore a 35 metri, con esclusione delle navi a propulsione mista vela-motore;
- d) impiego di combustibile in manovra con contenuto di zolfo uguale o superiore allo 0.1 per cento.

Ai sensi del comma 3, modificato dal Senato, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili un Fondo con una dotazione di euro 35 milioni per l'anno 2021 e di euro 22,5 milioni per l'anno 2022, finalizzato:

a) all'erogazione, nel limite complessivo di euro 30 milioni per l'anno 2021, di contributi in favore delle compagnie di navigazione, che hanno già comunicato l'effettuazione a far data dal 1° agosto 2021 di transiti nelle suddette vie d'acqua, in relazione agli eventuali maggiori costi sostenuti per la riprogrammazione delle rotte e per i rimborsi, riconosciuti ai passeggeri che abbiano rinunciato al viaggio, qualora non indennizzabili sulla base di eventuali contratti di assicurazione;

b) all'erogazione, nel limite complessivo di euro 5 milioni per l'anno 2021 e di euro 22,5 milioni per l'anno 2022, di contributi in favore del gestore del terminal di approdo interessato dal divieto di transito e delle imprese di cui lo stesso si avvale.

Il Senato ha incrementato da 20 a 22,5 milioni di euro la dotazione del Fondo per l'esercizio 2022.

Con decreto interministeriale sono stabilite le modalità per l'erogazione dei suddetti contributi. Tale decreto tiene conto anche dei costi cessanti e dei minori costi di esercizio (commi 3 e 6).

Inoltre, per il finanziamento di misure di sostegno al reddito di determinati insiemi di lavoratori impiegati nel settore, ove non sia possibile fare ricorso agli strumenti già previsti a legislazione vigente il Fondo sociale per occupazione e formazione è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2021 e di 10 milioni di euro per l'anno 2022. Con decreto

interministeriale sono definiti i criteri e le modalità di utilizzo delle suddette risorse che, in ogni caso, costituiscono limite di spesa (comma 4).

Il Senato ha incrementato il rifinanziamento del Fondo sociale occupazione e formazione per l'esercizio 2022 dagli iniziali 5 agli attuali 10 milioni di euro.

In relazione alle misure di cui al presente articolo, al fine di sostenere l'equilibrio del piano economico finanziario della concessione rilasciata al gestore del terminal di approdo di Venezia interessato dal divieto di transito, la competente Autorità di sistema portuale può procedere, nel rispetto della normativa europea, alla revisione del predetto piano, tenendo conto dei contributi riconosciuti e ferma restando la sostenibilità di tale revisione per gli equilibri di bilancio dell'Autorità di sistema portuale. Ove necessario per il riequilibrio, la revisione della concessione potrà prevedere la proroga della sua durata e la riduzione, rateizzazione o rimodulazione del canone concessorio, nonché l'affidamento della gestione dei punti di attracco temporanei (comma 5).

Agli oneri derivanti dai commi 3 e 4, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2021 e a 32,5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi del successivo articolo 5 (comma 7).

Il **prospetto riepilogativo** riferito al testo iniziale ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	SFN				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Maggiori spese correnti												
Istituzione Fondo per l'erogazione di contributi per compagnie di navigazione e gestori terminal approdo	35,0	20,0			35,0	20,0			35,0	20,0		
Incremento Fondo occupazione e formazione	5,0	5,0			5,0	5,0			5,0	5,0		

La **relazione tecnica** afferma che, ai fini della quantificazione degli oneri di cui alla lettera a) (contributi in favore delle compagnie di navigazione), sono state considerate le seguenti ipotesi, anche sulla base dei dati forniti dalle maggiori compagnie di navigazione crocieristica operanti presso il terminal passeggeri di Venezia. In particolare, sono state stimate 55 crociere con una media passeggeri per singola crociera pari a 2.083 unità. Tenuto conto del numero di passeggeri complessivi stimati (114.583), è stata considerata una percentuale di prenotazioni già effettuate pari al 56%. Al contempo, in considerazione del

divieto di transito nella laguna di Venezia, è stato stimato un tasso di cancellazione pari al 15% dei passeggeri che hanno già effettuato la prenotazione.

Inoltre, si è tenuto conto:

- delle iniziative di natura commerciale poste in essere dalle compagnie di navigazione crocieristica, al fine di ridurre il tasso di cancellazione delle prenotazioni già effettuate e incentivare le prenotazioni relative alle crociere già programmate, consistenti nel riconoscimento di uno sconto di circa 80 euro a passeggero;
- dei maggiori costi (terminal aggiuntivo e extra security, gestioni bagagli in arrivo e partenza da Venezia, trasporto da e per Venezia dei passeggeri imbarcati) che le compagnie di navigazione crocieristica saranno chiamate a sostenere per l'attracco delle navi in altri porti ubicati in prossimità della città di Venezia (Porto di Monfalcone o Porto di Trieste) e quantificati mediamente in circa 135 mila euro per singola nave.

Rimborsi passeggeri che abbiano rinunciato al viaggio per riprogrammazione rotte								
N. crociere	Media passeggeri	Totale passeggeri	% passeggeri prenotati	Passeggeri prenotati	% cancellazioni	N. passeggeri cancellati	Costo medio passeggero (euro)	Costo stimato (euro)
55	2.083	114.583	56%	64.167	15%	9.625	1.437	13.829.520

Costi trasferimento Venezia-Trieste/Monfalcone		
N. crociere	Costo medio per crociera (euro)	Totale (euro)
55	135.417	7.447.917

Rimborso passeggeri imbarcati		
N. passeggeri imbarcati	Rimborso riconosciuto (euro)	Totale (euro)
104.958	80	8.396.667

Totale rimborsi lettera a): 29.674.103 euro per l'anno 2021.

Ai fini della quantificazione degli oneri di cui alla lettera b), stimati in 5 milioni per ranno 2021 e in euro 20 milioni per l'anno 2022, è stata considerata, relativamente all'anno 2021, la cancellazione di tutte le navi interessate dal divieto di cui all'articolo 1, comma 2 (55 navi), di cui era previsto l'arrivo presso il terminal passeggeri di Venezia fino al termine della stagione crocieristica.

Si rammenta che, dopo la presentazione del decreto-legge, il Senato ha incrementato la dotazione del Fondo per l'esercizio 2022 dagli iniziali 20 agli attuali 22,5 milioni di euro.

Relativamente all'anno 2022, sono state considerate circa 248 navi in arrivo presso il terminal passeggeri di Venezia (con una riduzione, a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, del 40% rispetto ai valori del 2019), stimando, in considerazione del divieto di cui all'articolo 1, comma 2, la cancellazione di 128 navi (cui è applicato un ristoro di

90.000 euro per ciascuna nave) e l'approdo presso il porto di Marghera delle restanti 120 navi, da gestire con la cosiddetta “modalità Redentore” (trasporto via terra o via mare del passeggeri presso la stazione marittima di Venezia, cui è applicato un ristoro di 70.000 euro ogni singola nave).

Applicando tali parametri, si ottiene un onere pari a 4,95 milioni di euro per il 2021 e a 19,90 milioni di euro per il 2022.

In relazione al comma 4, la RT afferma che si intendono salvaguardare i lavoratori impiegati dal gestore del terminal di approdo non coperti con gli strumenti già previsti a legislazione vigente per il sostegno al reddito.

In particolare, la platea dei lavoratori è quella impiegata dal gestore del terminal di approdo:

- di cui alla lettera *b*), dalle imprese autorizzate ai sensi dell'articolo 16 della L. 84/1994, titolari di contratti d'appalto di attività comprese nel ciclo operativo del citato gestore del terminal di approdo;
- dalle imprese esercenti i servizi di cui all'articolo 14, comma 1-*bis*, della medesima L. 84/1994 (servizi tecnico-nautici di pilotaggio, rimorchio, ormeggio e battellaggio);
- dalle imprese titolari di concessione ai sensi dell'articolo 36 del codice della navigazione;
- dalle imprese autorizzate ad operare ai sensi dell'articolo 68 del medesimo codice (attività all'interno dei porti);
- dalle imprese titolari di concessione ai sensi dell'articolo 60 del regolamento per la navigazione marittima di cui al DPR 328/1952;
- dagli esercenti le attività di cui alla L. 135/1977 (disciplina della professione di raccomandatario marittimo), nonché dagli spedizionieri doganali e dalle imprese operanti nel settore della logistica, la cui attività sia connessa al transito delle navi nelle vie urbane d'acqua di cui al comma 2.

A tale riguardo il Fondo sociale per l'occupazione e la formazione è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2021 e di 5 milioni di euro per l'anno 2022. Pertanto dal comma 4 derivano maggiori oneri pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021 e 5 milioni di euro per l'anno 2022.

Per quanto attiene ai commi da 5 a 7, la RT nulla aggiunge al contenuto delle norme.

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni circa il comma 1 (limitazioni alla navigazione per determinate vie d'acqua di valore culturale), in quanto volto a consentire l'imposizione di vincoli gravanti su soggetti privati.

Per quanto riguarda il comma 2 (che dichiara monumento nazionale determinate vie d'acqua veneziane), si rammenta in via preliminare che, in casi analoghi, siffatte dichiarazioni sono state costantemente considerate prive di effetti diretti sulla finanza pubblica.

Ciò è avvenuto, per esempio, nella XVII legislatura per gli atti C. 3450 ("Dichiarazione di monumento nazionale della Casa museo Gramsci in Ghilarza", approvato in prima lettura ma non in via definitiva) e C. 1363 ("Dichiarazione di monumento nazionale della Basilica Palladiana di Vicenza", divenuto legge n. 64 del 2014), sui quali la V Commissione ha espresso parere non ostativo con avviso conforme del Governo, senza richiedere l'inserimento di clausole di invarianza. Nella presente legislatura, in sede di esame presso il Senato dell'atto S 1658 ("Dichiarazione di monumento nazionale dell'ex campo di prigionia di Servigliano", approvato in prima lettura e trasmesso alla Camera), il Governo ha messo a disposizione della Commissione Bilancio una Nota della RGS che afferma quanto segue: «Con riferimento alla relazione tecnica trasmessa dal MIBACT, la stessa afferma che la dichiarazione di "monumento nazionale" recata dal disegno di legge in argomento "non potrebbe comportare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, in quanto gli eventuali, ulteriori interventi di conservazione e manutenzione, nonché le possibili nuove iniziative di valorizzazione, sarebbero imputati alle disponibilità già iscritte in bilancio ai sensi della normativa vigente in materia, né la qualificazione di monumento nazionale comporta in sé un impegno di spesa di qualsiasi natura, da parte dell'Amministrazione, al di fuori di tali disponibilità". Al riguardo, per quanto di competenza, nel prendere atto di quanto affermato dalla Amministrazione del MIBACT, si ribadisce la necessità dell'inserimento nel testo di apposita clausola di neutralità finanziaria». Conseguentemente la Commissione Bilancio ha espresso, sul testo, un parere non ostativo condizionato *ex art. 81 Cost.* all'inserimento di una clausola di invarianza, condizione poi recepita.

Alla luce dei precedenti ora menzionati, non si formulano osservazioni nel presupposto – sul quale appare opportuna una conferma dal Governo - dell'effettiva possibilità di attuare la disposizione in condizioni di neutralità, pur in assenza di un'espressa clausola di invarianza finanziaria riferita al comma 2 (analogamente peraltro al caso dei progetti di legge C 3450 e C 1363, poi legge n. 64/2014, della XVII legislatura).

Per quanto riguarda il divieto di navigazione posto, sempre dal comma 2, alle grandi navi, i relativi effetti sono esaminati in rapporto ai commi seguenti, che hanno previsto misure compensative.

Con riferimento ai commi 3 e 6 (contributi alle imprese coinvolte dal divieto di navigazione di cui al comma 2 e disciplina attuativa), non si hanno osservazioni da formulare considerato che le misure sono configurate come limiti di spesa e, in aggiunta, la relazione tecnica fornisce elementi riguardo alla congruità degli stanziamenti rispetto alle finalità della norma.

Incidentalmente, relativamente alla lettera *a*), si rileva che in taluni casi l'elaborazione dei dati forniti non coincide appieno con gli importi utilizzati dalla RT: le differenze, tuttavia, non hanno rilievo apprezzabile e derivano da arrotondamenti, come chiarito dal Governo nella Nota posta a disposizione della Commissione Bilancio del Senato nell'esame in prima lettura.

Con riferimento al comma 4 (sostegno al reddito dei lavoratori coinvolti dal divieto di navigazione di cui al comma 2, ulteriore rispetto a quanto previsto a normativa vigente), si prende atto che l'onere è configurato come limite di spesa e le relative prestazioni appaiono riconducibili a detto limite. Comunque, tenuto conto della particolare finalità della misura, sarebbe utile acquisire elementi che consentano di verificare la congruità dello stanziamento rispetto alle finalità perseguite (platea di lavoratori interessati, onere medio della prestazione, necessità di interventi ulteriori rispetto agli strumenti ordinari, durata media del sostegno al reddito). Inoltre, si osserva che il prospetto riepilogativo attribuisce al comma in esame eguale impatto sui tre saldi di finanza pubblica, non considerando quindi i minori oneri su fabbisogno e indebitamento netto, rispetto al saldo netto da finanziare, derivanti dalla prestazione figurativa: in proposito sarebbero utili chiarimenti.

Infine, per quanto attiene al comma 5 (che consente all'Autorità di sistema portuale di procedere alla revisione del piano economico e finanziario della concessione rilasciata al gestore del terminal, ferma restando la sostenibilità di tale revisione per gli equilibri di bilancio dell'Autorità), appare necessario acquisire dati ed elementi di valutazione volti a confermare l'effettiva possibilità di rimodulare il piano della concessione senza nuovi o maggiori oneri per l'Autorità (ricompresa nel perimetro delle amministrazioni pubbliche ai fini del conto economico consolidato) considerato che la revisione medesima appare, non testualmente ma comunque secondo la *ratio* della disposizione, una misura compensativa in favore del concessionario e, dunque, presumibilmente, suscettibile di determinare minori entrate per l'Autorità.

Infatti l'obbligo, previsto dalla norma, di garantire la sostenibilità dei bilanci dell'Autorità non esclude che vi possano essere riduzioni parziali o differimenti dei canoni in misura che, pur non essendo tale da cagionare veri e propri squilibri di bilancio, comporti comunque riduzioni di entrate rispetto a quanto già incluso nelle previsioni tendenziali.

ARTICOLO 2, commi da 1 a 4-ter e comma 5

Commissario Straordinario per la realizzazione di approdi temporanei e interventi per la salvaguardia di Venezia

Le norme prevedono la nomina del Presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Settentrionale a Commissario straordinario¹, descrivendone i compiti (comma 1).

In particolare, si prevedono: la realizzazione di un massimo di cinque punti di attracco temporanei nell'area di Marghera, di cui due per la stagione crocieristica 2022, destinati anche alle navi adibite al trasporto passeggeri di stazza lorda pari o superiore a 25.000 GT, la manutenzione dei canali esistenti e gli interventi accessori per il miglioramento dell'accessibilità nautica e della sicurezza della navigazione.

Con disposizione introdotta durante l'esame al Senato, si prevede che il Commissario straordinario, qualora nell'attuazione degli interventi affidati verificarsi eventuali disponibilità rispetto alle risorse assegnate ai sensi del comma 5, derivanti da economie di gara accertate a seguito dell'avvenuto collaudo dell'opera, possa promuovere studi idrogeologici, geomorfologici e archeologici volti alla salvaguardia di Venezia e della sua Laguna (comma 1-*bis*).

Al Commissario straordinario non spetta alcun compenso, gettone di presenza, indennità comunque denominata o rimborso di spese (comma 2).

Sempre con norma introdotta al Senato, si prevede che il Commissario straordinario invii al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, ai fini della successiva trasmissione alle Camere, una relazione in ordine agli interventi descritti al comma 1 (comma 2-*bis*).

Il Commissario straordinario ha facoltà di rilasciare, modificare o integrare le autorizzazioni e le concessioni ai sensi degli articoli 16, 17 e 18 della legge n. 84/1994², nonché di disciplinare l'utilizzo dei beni demaniali, interessati o coinvolti dalla realizzazione di detti interventi. Inoltre, è previsto – con norma aggiunta al Senato - che qualora la realizzazione degli interventi comporti la necessità di una variante al piano regolatore portuale, l'approvazione dei progetti da parte del Commissario straordinario, d'intesa con il Presidente della regione Veneto, abbia effetto di variante³. Al riguardo, gli eventuali adeguamenti tecnico-funzionali del piano regolatore portuale, occorrenti per la realizzazione degli interventi previsti al comma 1, sono approvati dal Commissario straordinario con proprio provvedimento⁴ (comma 3).

Con decreto ministeriale vengono fissati i termini e le attività connesse alla realizzazione degli interventi del Commissario straordinario, nonché una quota percentuale del quadro

¹ Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4, commi da 1 a 4, del D.L. n. 32/2019.

² Riordino della legislazione in materia portuale.

³ La previsione avviene in deroga all'articolo 5, comma 2-*quater*, della legge n. 84/1994, e ferma restando la procedura di verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica (VAS) (articolo 6, commi 3-*ter* e 12, del D.lgs. n. 152/2006), da espletare entro i termini previsti dal comma 2 dell'articolo 4 del medesimo D.L. n. 32/2019.

⁴ Sempre in deroga all'articolo 5, comma 5, della legge n. 84/1994.

economico degli interventi eventualmente da destinare alle spese di supporto tecnico. Per il supporto tecnico e le attività connesse alla realizzazione di detti interventi, il Commissario si può avvalere, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di strutture dell'amministrazione centrale o territoriale interessata, nonché di società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, dalle Regioni o da altre pubbliche amministrazioni, i cui oneri sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare nell'ambito della citata percentuale. Il Commissario straordinario può nominare fino a due sub-commissari. L'eventuale compenso del sub-commissario da determinarsi in misura non superiore a 50 mila euro annui di parte fissa più 50 mila euro di parte variabile, è posto a carico del quadro economico dell'intervento da realizzare, nell'ambito della suddetta quota percentuale. I quadri economici di cui al presente comma sono desumibili dal sistema di monitoraggio cui al D.lgs. n. 229/2011 (procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche) (comma 4).

Con ulteriori disposizioni introdotte dal Senato:

- è previsto che entro il termine del 31 dicembre 2021:

- sia adottato il decreto interministeriale (MIMS-MITE) contenente le disposizioni per il rilascio delle autorizzazioni per la movimentazione, in aree di mare ubicate all'interno del contermine lagunare di Venezia, dei sedimenti risultanti dall'escavo dei fondali del contermine lagunare stesso, nonché i termini del procedimento, durata dell'autorizzazione e relative attività di controllo e monitoraggio⁵ (comma 4-*bis*);
- venga aggiornato e approvato il Piano morfologico e ambientale della Laguna di Venezia (comma 4-*ter*).

Infine, per l'attuazione del presente articolo, si autorizza la spesa di 2 milioni per il 2021, 8 milioni per il 2022, 15 milioni per il 2023, 42 milioni per il 2024, 55 milioni per il 2025 e 35 milioni per il 2026. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 5 (comma 5).

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Maggiori spese in conto capitale												

⁵ Con la modifica dell'articolo 95, comma 27-bis del D.L. n. 104/2020, recante Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia.

Approdi temporanei e interventi complementari per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna (commi 1-5)	2,0	8,0	15,0	42,0	2,0	8,0	15,0	42,0	2,0	8,0	15,0	42,0
---	-----	-----	------	------	-----	-----	------	------	-----	-----	------	------

La relazione tecnica afferma che l'ammontare complessivo delle opere da realizzare di competenza del Commissario è quantificato in euro 157.000.000 con trattazione analitica come da tabella di seguito riportata:

	Intervento	Costo totale intervento in euro
1	Ormeggi temporanei nel Porto di Marghera	2.000.000,00
2	Attrezzamento temporaneo della Banchina sul Canale Industriale Nord, Sponda Nord per 1 nave da 340 mt	13.000.000,00
3	Realizzazione di due accosti per navi di lunghezza fino a 340 mt e realizzazione di un terminal passeggeri presso Canale Nord	62.000.000,00
4	Interventi di manutenzione dei canali esistenti finalizzati al transito delle navi da crociera lungo il Canale Malamocco-Marghera, agli ormeggi temporanei di Porto Marghera e all'accesso alla odierna Stazione Marittima	65.000.000,00
5	Opere accessorie finalizzate al miglioramento della navigabilità ed acquisizioni aree	15.000.000,00
		157.000.000,00

Oltre a ciò, la relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto delle norme.

Nel corso dell'esame in prima lettura, **il Governo** ha rappresentato presso la Commissione Bilancio del Senato che è riconosciuta quale mera possibilità da esercitarsi da parte del Commissario quella di avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di strutture dell'amministrazione centrale o territoriale interessata, e ha dunque confermato che i predetti enti possano adempiere le proprie attività nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che l'onere è configurato in termini di limite di spesa, le attività riferite all'onere appaiono potenzialmente riconducibili entro limiti massimi e la relazione tecnica dà conto delle voci di spesa che compongono l'onere complessivo: sotto questo profilo non si formulano dunque osservazioni.

Sulla possibilità da parte del Commissario di avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di strutture dell'amministrazione centrale o territoriale interessata, pur prendendo atto di quanto chiarito dal Governo in prima lettura, al fine di suffragare la specifica

previsione di invarianza, andrebbe chiarito se gli enti pubblici delle cui strutture il Commissario richieda di avvalersi potranno accedere alla richiesta ove la stessa non comporti nuovi o maggiori oneri oppure anche non darvi corso qualora l'avvalimento risultasse oneroso.

Infine, per quanto concerne le modifiche intervenute al Senato, non si formulano osservazioni, in considerazione del loro tenore ordinamentale, sul comma *2-bis*, sugli ultimi periodi del comma 3, sui commi *4-bis* e *4-ter*. Riguardo al comma *1-bis*, si rileva che lo stesso prevede, facoltativamente, la possibilità di diversa finalizzazione di risparmi eventuali ed accertati su risorse già destinate a spesa, con ciò configurando una rinuncia a maggiore risparmio. Non si formulano quindi osservazioni nel presupposto, sul quale appare opportuna una conferma, che il nuovo profilo di spesa non incida sulle dinamiche già scontate ai fini dei tendenziali.

ARTICOLO 2, comma 4-*quater*

Interventi per la salvaguardia della laguna di Venezia

Normativa vigente. L'articolo 1, comma 852, della L. 205/2017, ha autorizzato, al fine di garantire la realizzazione degli interventi per la salvaguardia della laguna di Venezia, la spesa complessiva di 25 milioni di euro per l'anno 2018 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024. Le risorse così individuate sono destinate, per l'importo di 20 milioni di euro per l'anno 2018 e di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024, ai comuni di Venezia, Chioggia e Cavallino-Treporti; la restante quota, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2018 e a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024, è destinata a tutti i comuni rappresentati nel Comitato per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna⁶, previa ripartizione definita con deliberazione del Comitato stesso.

Successivamente, l'articolo 4, comma *6-ter*, del DL 32/2019, ha disposto che le suddette risorse fossero ripartite, per le annualità 2018 e 2019, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti gli enti attuatori.

Le norme – introdotte dal Senato – modificano l'articolo 4, comma *6-ter*, del DL 32/2019. In particolare, le modifiche prevedono per gli anni dal 2020 al 2024 una nuova ripartizione tra i vari comuni interessati delle risorse, pari a 40 milioni di euro annui, stanziati dall'articolo 1, comma 852, della L. 205/2017, al fine di garantire la realizzazione degli interventi per la salvaguardia della laguna di Venezia. La nuova ripartizione è la seguente: euro 28.225.000 al comune di Venezia, euro 5.666.666,66 al comune di Chioggia, euro 1.775.000 al comune di Cavallino-Treporti, euro 1.166.666,67 ciascuno ai comuni di Mira e

⁶ Di cui all'articolo 4 della L. 798/1984

di Jesolo, nonché euro 500.000 ai comuni di Musile di Piave, Campagna Lupia, Codevigo e Quarto D'Altino.

L'emendamento che ha introdotto la norma non è corredato di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le disposizioni prevedono una differente ripartizione di risorse già stanziata a legislazione vigente per la salvaguardia della Laguna di Venezia dall'articolo 1, comma 852, della L. 205/2017, tra i vari comuni interessati. In proposito, non vi sono osservazioni da formulare nel presupposto, su cui appare opportuna una conferma, che la nuova ripartizione consenta comunque agli enti locali interessati la realizzazione delle misure già avviate e/o programmate a valere sulle risorse come originariamente distribuite. Ciò anche in considerazione del fatto che i lavori previsti potrebbero comportare una dinamica di spesa a carattere pluriennale e che la nuova ripartizione opera a valere sull'esercizio 2020, già concluso, e su quello 2021, già trascorso per oltre due terzi.

ARTICOLO 2-bis

Credito d'imposta in favore delle attività di trasporto di passeggeri con navi minori in acque lagunari

Le norme, introdotte dal Senato, riconoscono alle imprese concessionarie di beni del demanio marittimo e della navigazione interna funzionali all'esercizio dell'attività di trasporto di passeggeri con navi minori in acque lagunari, per l'anno 2022, un credito d'imposta nella misura massima del 60 per cento dell'ammontare del canone dovuto per tale anno per le concessioni medesime nel limite di spesa massimo di 1 milione di euro per il medesimo anno 2022.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione in un'unica quota annuale e l'eventuale quota residua non è riportabile agli anni successivi.

Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa. Agli oneri, nel limite di 1 milione di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

L'emendamento che ha introdotto la norma non è corredato di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare essendo l'onere limitato allo stanziamento previsto e nel presupposto che la disciplina contenuta nell'emanando decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sia idonea a garantire il rispetto del medesimo limite massimo di spesa.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si rileva che il comma 6 dell'articolo 2-*bis* provvede agli oneri derivanti dal riconoscimento di un credito di imposta in favore di imprese esercenti attività di trasporto di passeggeri con navi minori in acque lagunari, stabiliti nel limite massimo di spesa pari a 1 milione di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2021-2023, di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare, posto che il citato accantonamento reca le occorrenti disponibilità, anche tenendo conto dell'ulteriore riduzione dello stesso operata ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *c*). Resta fermo che - pur in assenza di una esplicita menzione in tal senso nella norma in esame - il Ministro dell'economia e delle finanze debba comunque intendersi autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio e che, sotto il profilo meramente formale, la predetta riduzione debba imputarsi alle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale, verificandosi l'onere nel secondo anno del triennio 2021-2023.

ARTICOLO 3, commi da 1 a 4

Trattamento di integrazione salariale in favore di imprese di rilevante interesse strategico nazionale

Le norme prevedono, in via eccezionale, che le imprese con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a mille, che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge n. 207 del 2012 (*v. infra*), possano presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale COVID-19, per una durata massima di ulteriori tredici settimane fruibili fino al 31 dicembre 2021 (commi 1-3).

Ai datori di lavoro che presentano domanda resta precluso fino al 31 ottobre 2021 l'avvio delle procedure relative ai licenziamenti collettivi e individuali e restano altresì sospese le procedure pendenti per la durata del trattamento di integrazione salariale fruito entro il 31 dicembre 2021. Ai medesimi soggetti resta, altresì, preclusa nel medesimo periodo, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo.

Si rammenta che l'articolo 1 del DL 207/2012, cui – come visto – la norma in commento rinvia, prevede una particolare disciplina derogatoria in materia ambientale per gli stabilimenti di interesse strategico nazionale, individuati con DPCM, quando vi siano occupati un numero di lavoratori subordinati, compresi quelli ammessi al trattamento di integrazione dei guadagni, non inferiore a duecento da almeno un anno.

I trattamenti sono concessi nel limite massimo di spesa pari a 21,4 milioni di euro per l'anno 2021. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa; qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande. Ai relativi oneri si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione (comma 4).

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica afferma che la platea coinvolta dalla norma in esame è rappresentata da circa 4.000 lavoratori dipendenti da ILVA-Arcelor Mittal. Tale numerosità è in linea con le richieste di cassa Covid già pervenute all'Istituto.

La RT ipotizza il ricorso alla prestazione per il 100% di tale platea per una durata della prestazione pari a 13 settimane.

Di seguito sono riportati gli importi medi mensili connessi alla prestazione in esame utilizzati ai fini della quantificazione dell'onere annuo:

Importo medio mensile CIGO (euro) 2021

- prestazione: 1.015,80
- assegno al nucleo familiare: 50,00
- copertura figurativa: 719,90

TOTALE: 1.785,70

L'onere derivante dalla norma in esame, che costituisce limite di spesa, è pari a 21,4 milioni di euro per l'anno 2021 (di cui 12,2 milioni per prestazione, 0,6 milioni per ANF e 8,6 milioni per contribuzione figurativa). Ai sensi del comma 4 a tali oneri si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, che presenta le necessarie disponibilità.

Nel corso dell'esame in prima lettura, **il Governo** ha confermato presso la Commissione Bilancio del Senato che la platea coinvolta dalla norma in esame è rappresentata da circa 4.000 lavoratori dipendenti da ILVA-Arcelor Mittal. Tale numerosità è in linea con le richieste di cassa Covid già pervenute all'Istituto (INPS). Il

Governo ha confermato altresì che la copertura dell'onere, per un totale di 21,4 milioni di euro per l'anno 2021 a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione non pregiudica gli altri interventi già avviati o programmati a carico dello stesso fondo.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che l'onere è configurato in termini di limite di spesa, cui è associato il consueto meccanismo di monitoraggio e salvaguardia idoneo a garantire l'osservanza del medesimo limite. La relazione tecnica, inoltre, al fine di suffragare la congruità dello stanziamento rispetto alle finalità della misura, fornisce dati ed elementi quantitativamente verificabili, riferiti ai soli lavoratori dipendenti da ILVA-Arcelor Mittal. L'entità di tale platea dei lavoratori interessati è poi stata confermata dal Governo presso la Commissione Bilancio del Senato, nel corso dell'esame in prima lettura del decreto-legge, come pure è stata confermata la disponibilità delle risorse poste a copertura. Ciò posto, non si hanno osservazioni da formulare.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si evidenzia che il comma 4 dell'articolo 3 provvede agli oneri derivanti dalla concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale in favore di imprese che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale, pari a 21,4 milioni di euro per l'anno 2021, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione (cap. 2230 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali). In proposito, non si hanno osservazioni da formulare, giacché quest'ultimo - come puntualizzato nella relazione tecnica allegata al decreto-legge in esame - presenta le necessarie disponibilità e il suo utilizzo, come ulteriormente specificato dal Governo nel corso dell'esame presso la 5ª Commissione bilancio del Senato⁷, non è suscettibile di pregiudicare "altri interventi già avviati o programmati a carico del predetto Fondo".

⁷ Si veda la seduta del 3 agosto 2021, nel corso della quale la 5ª Commissione bilancio del Senato ha espresso parere non ostativo con presupposto sul testo originario del decreto-legge in esame.

ARTICOLO 3, comma 4-*bis*

Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa

Le norme – introdotte dal Senato – introducono i commi 1-*ter* e 1-*quater* all'articolo 1 del DL 142/2019, in materia di ricapitalizzazione della Banca del Mezzogiorno - Mediocredito Centrale.

In particolare, le disposizioni:

- autorizzano l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.-INVITALIA a sottoscrivere ulteriori apporti di capitale e ad erogare finanziamenti in conto soci, nel limite massimo di 705.000.000 euro, per assicurare la continuità del funzionamento produttivo dell'impianto siderurgico della Società ILVA S.p.A. di Taranto. Gli accordi sottoscritti dall'Agenzia rientrano tra le operazioni finanziarie, inclusa la partecipazione diretta o indiretta al capitale, a sostegno delle imprese e dell'occupazione, anche nel Mezzogiorno. Ai relativi oneri si provvede, per l'importo di 705.000.000 euro, mediante utilizzo delle risorse disponibili in conto residui di cui all'articolo 202, comma 1, del DL 34/2020 (*v. infra*). A tali risorse si applica quanto previsto dall'articolo 34-*bis* della L. 196/2009, in materia di residui passivi (la norma cui si fa riferimento disciplina la possibilità di mantenimento in bilancio delle somme stanziare per spese in conto capitale non impegnate alla chiusura dell'esercizio). Il Ministro dell'economia e delle finanze è, a tal fine, autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto dei residui (comma 4-*bis*, *cpv.* comma 1-*ter*).

L'articolo 202, comma 1, del DL 34/2020 prevede modifiche all'articolo 79, del DL 18/2020, in materia di trasporto aereo. Il successivo comma 2 ha previsto che alla copertura degli oneri derivanti dal medesimo articolo 202, pari a 2.850,3 milioni di euro per l'anno 2020 in termini di saldo netto da finanziare e fabbisogno e 300 mila euro per l'anno 2020 in termini di indebitamento netto, si provvedesse quanto a 2.000 milioni di euro per l'anno 2020 in termini di saldo netto da finanziare e fabbisogno mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per esigenze indifferibili connesse ad interventi non aventi effetti sull'indebitamento netto delle PA, di cui all'articolo 3, comma 3, del DL 3/2020, e quanto a 850,3 milioni di euro per l'anno 2020 in termini di saldo netto da finanziare e fabbisogno e 300 mila euro per l'anno 2020, in termini di indebitamento netto, ai sensi dell'articolo 265 del DL 34/2020 (che, a sua volta, recava le disposizioni generali di copertura del decreto medesimo);

- l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - INVITALIA è autorizzata alla costituzione di una società, allo scopo della conduzione delle analisi di fattibilità, finalizzata alla realizzazione e alla gestione di un impianto per la produzione del preridotto-*direct reduced iron*. A detta società non si applicano le disposizioni di cui al D. Lgs. 175/2016 (Testo unico in materia di

società a partecipazione pubblica). Il capitale sociale della società è determinato entro il limite massimo di 70.000.000 euro, interamente sottoscritto e versato da INVITALIA, anche in più soluzioni, in relazione all'evoluzione dello stato di avanzamento delle analisi di fattibilità funzionali alla realizzazione e alla gestione di un impianto per la produzione del preridotto-*direct reduced iron*. Ai relativi oneri, pari a 70.000.000 euro per l'anno 2021, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 1, del D. Lgs. 142/2019.

L'articolo 1, comma 1, del DL 142/2019 ha assegnato in favore dell'Agenzia Nazionale per l'attrazione investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia, contributi in conto capitale, fino all'importo complessivo massimo di 900 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzati al rafforzamento patrimoniale mediante versamenti in conto capitale in favore di Banca del Mezzogiorno - Mediocredito Centrale S.p.A. per la promozione dello sviluppo di attività finanziarie e di investimento, anche a sostegno delle imprese e dell'occupazione nel Mezzogiorno, da realizzarsi mediante operazioni finanziarie.

Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze è disposta l'assegnazione, in favore dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.-INVITALIA, dell'importo, fino a 70.000.000 euro, per la sottoscrizione e il versamento, anche in più soluzioni, del capitale sociale della società in questione (comma 4-*bis*, *cpv.* comma 1-*quater*).

L'emendamento che ha introdotto la norma non è corredato di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che il comma 4-*bis*, *cpv.* comma 1-*ter*, autorizza una spesa pari a 705.000.000 senza esplicitare l'esercizio di riferimento (che parrebbe essere il 2021) per la sottoscrizione di ulteriori apporti di capitale e l'erogazione di finanziamenti al fine di assicurare la continuità di funzionamento dell'impianto ILVA di Taranto, coperta mediante utilizzo delle risorse disponibili in conto residui di cui all'articolo 202, comma 1, del DL 34/2020: in proposito, andrebbe specificata l'annualità di riferimento ed andrebbe acquisita conferma circa la disponibilità delle risorse poste a copertura. Trattandosi di "operazioni finanziarie" ai sensi del SEC 2010, non si formulano osservazioni circa le modalità di copertura, che non sembrano impattare sull'indebitamento netto (come si rileva dal prospetto riepilogativo riferito alla disposizione da cui originano i residui). Andrebbe peraltro acquisita conferma della medesima neutralità rispetto a dinamiche di spesa già scontate ai fini dei tendenziali, per quanto attiene all'impatto sul fabbisogno.

Per quanto attiene al comma 4-*bis*, *cpv.* comma 1-*quater*, che autorizza INVITALIA s.p.a. alla costituzione di una società per l'analisi di fattibilità, finalizzata alla realizzazione e alla gestione di un impianto per la produzione del preridotto-*direct reduced iron* (con onere pari a 70 milioni di euro per l'anno 2021, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 1, del D. Lgs. 142/2019), andrebbe parimenti acquisita conferma circa la disponibilità delle risorse in esame, senza pregiudicare lo svolgimento di interventi già programmati a valere sulle medesime risorse.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si evidenzia che l'articolo 3, comma 4-*bis*, capoverso 1-*ter*, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, fa fronte agli oneri - nel limite massimo di 705 milioni di euro - connessi all'autorizzazione concessa a Invitalia SpA a sottoscrivere ulteriori apporti di capitale e a erogare finanziamenti in conto soci al fine di assicurare la continuità del funzionamento produttivo dell'impianto siderurgico ILVA di Taranto, mediante utilizzo delle risorse disponibili in conto residui di cui all'articolo 202, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020 (cosiddetto decreto Rilancio).

In proposito, si segnala che tale ultima disposizione, nell'apportare una serie di novelle all'articolo 79 del decreto-legge n. 18 del 2020, ne ha modificato anche i commi 4 e 7.

Il nuovo comma 4, in particolare, autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze a partecipare al capitale sociale e a rafforzare la dotazione patrimoniale di una nuova società di trasporto aereo, interamente controllata dal predetto Ministero ovvero controllata da una società a prevalente partecipazione pubblica anche indiretta, con un apporto complessivo di 3 miliardi di euro, da sottoscrivere nell'anno 2020 e da versare anche in più fasi e per successivi aumenti di capitale o della dotazione patrimoniale, anche tramite società a prevalente partecipazione pubblica.

Il nuovo comma 7, invece, prevede l'istituzione di un Fondo per la compensazione dei danni subiti per effetto del COVID-19 dalle imprese titolari di licenza di trasporto aereo di passeggeri che esercitano funzioni di servizio pubblico, con una dotazione di 350 milioni di euro per l'anno

2020, anziché di 500 milioni di euro per il medesimo anno, come previsto dalla normativa previgente.

In proposito, si segnala che le risorse di cui al predetto comma 4 risultano iscritte sul capitolo 7411⁸ dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sul quale alla data del 31 dicembre 2020 - come emerge dal disegno di legge recante il Rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 2020, ora all'esame della Camera dei deputati (C. 3258) - figurano somme in conto residui per 2,98 miliardi di euro.

Le risorse di cui al comma 7 risultano, invece, iscritte sul capitolo 2250 dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, sul quale - come emerge dal citato disegno di legge - risultano iscritte somme in conto residui per circa 77,5 milioni di euro.

La disposizione in commento prevede, altresì, che alle risorse in parola si applichi la disciplina di cui all'articolo 34-*bis* della legge in materia di contabilità pubblica n. 196 del 2009, ai sensi del quale le somme stanziare per spese in conto capitale non impegnate alla chiusura dell'esercizio possono essere mantenute in bilancio, quali residui, non oltre l'esercizio successivo a quello di iscrizione in bilancio, e che il Ministro dell'economia e delle finanze sia autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui.

In tale quadro, nel prendere atto della congruità delle risorse complessivamente disponibili in conto residui, appare preliminarmente necessario che il Governo chiarisca se le risorse di cui all'articolo 202 del decreto-legge n. 34 del 2020, da utilizzare con finalità di copertura, siano esclusivamente quelle di cui al novellato comma 4 dell'articolo 79, di cui si è in precedenza detto, o se invece siano, almeno in parte, anche quelle di cui al successivo comma 7.

Inoltre, appare in ogni caso necessaria una conferma da parte del Governo in ordine al fatto che l'utilizzo delle predette risorse non sia comunque suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sulle stesse ai sensi della normativa vigente.

⁸ Tale capitolo è denominato "Fondo per la costituzione di una società per l'esercizio di attività di impresa nel settore del trasporto aereo di persone e merci"

Infine, da un punto di vista contabile, andrebbe acquisito un chiarimento da parte del Governo in merito al fatto che delle risorse in conto residui, di cui si prevede l'utilizzo, non sia disposto il previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato al fine di consentirne la successiva iscrizione in conto competenza in un diverso capitolo di spesa, anche di nuova istituzione, posto che la diretta iscrizione in tale capitolo di risorse in conto residui, senza la preventiva iscrizione delle stesse in conto competenza, non appare pienamente coerente rispetto alla vigente disciplina contabile.

Il successivo capoverso 1-quater del comma 4-bis dell'articolo 3, anch'esso introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, fa invece fronte agli oneri - nel limite massimo di 70 milioni di euro per l'anno 2021 - connessi alla integrale sottoscrizione da parte di Invitalia SpA, anche tramite versamento in più soluzioni, del capitale di una società che essa è autorizzata a costituire per la conduzione delle analisi di fattibilità finalizzate alla realizzazione e gestione di un impianto per la produzione del "preridotto" (*direct reduced iron*), mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 142 del 2019⁹.

Al riguardo, si rammenta che la disposizione da ultimo citata ha previsto l'assegnazione in favore di Invitalia SpA di contributi in conto capitale, fino all'importo complessivo massimo di 900 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzati al rafforzamento patrimoniale della Banca del Mezzogiorno - Mediocredito Centrale SpA allo scopo di promuovere attività finanziarie e di investimento, anche a sostegno delle imprese e dell'occupazione nel Mezzogiorno, ovvero finalizzati ad iniziative strategiche, da realizzarsi mediante operazioni finanziarie, inclusa la partecipazione diretta o indiretta al capitale, a sostegno delle imprese e dell'occupazione, anche nel Mezzogiorno.

In proposito, si ricorda che le risorse in questione risultano allocate sul capitolo 7617 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, che - come emerge dal disegno di legge recante il Rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 2020, ora all'esame della Camera dei deputati (C. 3258) - al 31 dicembre 2020 presenta disponibilità in conto

⁹ Recante "Misure urgenti per il sostegno al sistema creditizio del Mezzogiorno e per la realizzazione di una banca di investimento".

residui pari a 470 milioni di euro. Tanto premesso, nel prendere atto della congruità delle risorse previste a copertura, appare necessario acquisire una assicurazione da parte del Governo in ordine al fatto che l'utilizzo delle risorse stesse non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sulle medesime ai sensi della normativa vigente.

ARTICOLO 3-bis

Servizi di *outplacement* per la ricollocazione professionale

Le norme – introdotte dal Senato – prevedono che per l'anno 2021, nell'ambito del Fondo per il finanziamento delle politiche attive¹⁰, 10 milioni di euro siano destinati all'attivazione di servizi per la ricollocazione professionale dei lavoratori dipendenti di aziende poste in procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria o dei lavoratori che siano stati collocati in cassa integrazione guadagni per cessazione dell'attività.

L'articolo 1, comma 324, della Legge di bilancio 2021 ha istituito il Fondo per il finanziamento delle politiche attive, con una dotazione di 500 milioni di euro nell'anno 2021, al fine di favorire la transizione occupazionale mediante il potenziamento delle politiche attive del lavoro e di sostenere il percorso di riforma degli ammortizzatori sociali.

L'emendamento che ha introdotto la norma non è corredato di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione - atteso che le disposizioni in esame prevedono l'introduzione di una specifica finalizzazione nell'ambito delle risorse, già stanziata a legislazione vigente, del Fondo per le politiche attive - non vi sono osservazioni da formulare nel presupposto, su cui appare opportuna una conferma, della disponibilità dell'importo destinato alla suddetta nuova finalizzazione, al fine di escludere che a valere sullo stesso risultino già programmati altri interventi.

ARTICOLO 3-ter

Contratti di riallineamento

Normativa vigente. L'articolo 5, commi 1 e 2, del DL 510/1996, al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e di consentire la regolarizzazione retributiva e contributiva per le imprese operanti nei territori

¹⁰ Di cui all'articolo 1, comma 324, secondo periodo, della L. 178/2020 (Legge di bilancio 2021).

di cui alle zone di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera a), del Trattato istitutivo della Comunità europea, ad eccezione di quelle appartenenti ai settori disciplinati dal Trattato CECA, delle costruzioni navali, delle fibre sintetiche, automobilistico e dell'edilizia, ha sospeso la condizione di corresponsione dell'ammontare retributivo. La sospensione opera esclusivamente nei confronti di quelle imprese che abbiano recepito o recepiscono gli accordi provinciali di riallineamento retributivo stipulati dalle associazioni imprenditoriali e le organizzazioni sindacali. Gli accordi provinciali debbono prevedere, in forme e tempi prestabiliti, programmi di graduale riallineamento dei trattamenti economici dei lavoratori ai livelli previsti nei corrispondenti contratti collettivi nazionali di lavoro. A tali accordi provinciali era connessa, entro dodici mesi di tempo dall'entrata in vigore della legge di conversione del DL 510/1996, la stipula di accordi territoriali e aziendali di recepimento.

Il comma 3 ha previsto, inoltre, che la sospensione cessi di avere effetto dal periodo di paga per il quale l'INPS accerta il mancato rispetto del programma graduale di riallineamento. L'applicazione nel tempo dell'accordo provinciale comporta la sanatoria anche per i periodi pregressi per le pendenze contributive ed a titolo di fiscalizzazione di leggi speciali in materia e di sanzioni a ciascuna di esse relative ovvero di sgravi. I provvedimenti di esecuzione in corso, in qualsiasi fase e grado, sono sospesi fino alla data del riallineamento.

Il comma 4 ha disposto quindi che la retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale è quella fissata dagli accordi di riallineamento e non inferiore al 25% del minimale e, per i periodi successivi, al 50%, da adeguare, entro 36 mesi, al 100% dei minimali di retribuzione giornaliera. Tale disposizione deve intendersi come interpretazione autentica delle norme relative alla corresponsione retributiva ed alla determinazione contributiva.

All'articolo 5 del DL 510/1996 non sono stati esplicitamente iscritti effetti finanziari.

Successivamente, l'articolo 10 della L. 199/2016 ha previsto che gli accordi provinciali di riallineamento retributivo del settore agricolo possano demandare la definizione di tutto o parte del programma di graduale riallineamento dei trattamenti economici dei lavoratori agli accordi aziendali di recepimento purché sottoscritti con le stesse parti che hanno stipulato l'accordo provinciale. Tale disposizione non dà luogo alla ripetizione di eventuali versamenti contributivi effettuati antecedentemente.

All'articolo 5 della L. 199/2019 non sono stati ascritti effetti finanziari.

Le norme – introdotte durante l'esame presso il Senato – recano interpretazione autentica dell'articolo 10 della L. 199/2016. Detto articolo si interpreta nel senso che in relazione alla rappresentatività datoriale, il requisito della sottoscrizione con le stesse parti degli accordi aziendali di recepimento dei programmi di riallineamento si intende soddisfatto anche qualora tali accordi aziendali siano sottoscritti dalla sola associazione imprenditoriale cui è iscritta l'azienda interessata e firmataria dell'accordo provinciale di riallineamento. La procedura di adesione ai programmi di riallineamento deve essere interpretata nel senso che gli accordi aziendali, comunque sottoscritti entro il termine del 17 ottobre 2001, nei quali le parti hanno convenuto di aderire al programma di riallineamento previsto dai contratti

provinciali con gradualità e per il periodo in essi previsto, possono stabilire inizialmente anche un periodo parziale di riallineamento retributivo e possono essere successivamente integrati, in tutto o in parte, per la prosecuzione del riallineamento retributivo, da accordi sottoscritti anche oltre la suddetta data, purché tali accordi siano sottoscritti in data comunque antecedente a quella di entrata in vigore del provvedimento in esame. Nei suddetti casi, il regime sanzionatorio deve intendersi applicato esclusivamente ad eventuali periodi non coperti da accordi aziendali di recepimento (commi 1-3).

Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 0,9 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, mediante riduzione, per 1,3 milioni di euro per l'anno 2021, del Fondo sociale per occupazione e formazione (comma 4).

Le norme - introdotte durante l'esame presso il Senato – non sono corredate di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le disposizioni in esame – che recano un'interpretazione autentica all'articolo 10 della L. 199/2016 – sembrano volte a sanare, per quanto riguarda il settore agricolo, l'ipotesi in cui il rinvio agli accordi aziendali per la definizione del programma di riallineamento dei trattamenti economici dei lavoratori sia stato effettuato sulla base della sottoscrizione della sola associazione imprenditoriale cui è iscritta l'azienda interessata e firmataria dell'accordo provinciale di riallineamento. Inoltre, in base alle disposizioni in esame, sembrano altresì sanati gli accordi aziendali, sottoscritti entro il termine del 17 ottobre 2001 e non oltre la data di entrata in vigore del provvedimento in esame, nei quali le parti hanno stabilito un periodo parziale di riallineamento retributivo, da poter integrare successivamente per la prosecuzione del riallineamento retributivo.

Si ricorda che all'articolo 10 della L. 199/2016 non sono stati ascritti effetti. La RT, in proposito, affermava che dal punto di vista finanziario, la disposizione non comportava oneri ulteriori rispetto a quelli già valutati all'atto dell'introduzione degli accordi di riallineamento di cui all'articolo 5, comma 1, del DL 510/1996.

Peraltro, anche al suddetto articolo 5, comma 1, non erano stati ascritti effetti finanziari.

Premessa l'opportunità di una conferma riguardo alla predetta ricostruzione, si rileva che ai relativi oneri, pari a 0,9 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, mediante riduzione, per 1,3 milioni di euro per l'anno 2021, del Fondo sociale per occupazione e formazione.

Sul piano della formulazione della clausola finanziaria, si osserva che l'onere sembrerebbe configurato come limite di spesa, pur in presenza di effetti finanziari che non sembrano poter essere configurati entro un limite massimo.

In proposito appare necessario esplicitare i dati e gli ulteriori elementi di valutazione sottostanti la stima degli oneri sulla base della platea interessata e del mancato gettito derivante dall'applicazione della disciplina in esame, peraltro di carattere retroattivo, trattandosi di norme di interpretazione autentica.

A quest'ultimo riguardo, andrebbe confermato che l'onere di cui al comma 4 includa l'importo per eventuali ripetizioni nei confronti dei soggetti che dovessero aver già provveduto al pagamento delle sanzioni.

Considerato altresì che le norme consentono la possibilità di prevedere un periodo parziale di riallineamento retributivo, andrebbe chiarito se da tale facoltà possano discendere minori entrate contributive derivanti dalla rideterminazione dei livelli di retribuzione (inferiori rispetto a quelli determinati dall'articolo 5, comma 4, del DL 510/1996) da prendere a riferimento per il calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale (per i primi 12 mesi importo non inferiore al 25% del minimale e, per i periodi successivi, al 50%, da adeguare, entro 36 mesi, al 100% dei minimali di retribuzione giornaliera).

In merito ai profili di copertura finanziaria, si evidenzia che il comma 4 dell'articolo 3-ter dispone che agli oneri derivanti dalle disposizioni interpretative in materia di accordi provinciali di riallineamento retributivo nel settore agricolo, di cui all'articolo 10 della legge n. 199 del 2016, pari a 0,9 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, mediante riduzione per 1,3 milioni di euro per il medesimo anno 2021 del Fondo sociale per occupazione e formazione (cap. 2230 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali). Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare, giacché la quantificazione degli oneri sui diversi saldi di finanza pubblica e la relativa modalità di copertura, nella attuale formulazione, recepiscono una specifica condizione deliberata, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dalla 5ª

Commissione bilancio del Senato nella seduta dello scorso del 4 agosto 2018, conformemente alla indicazione in tal senso espressa in detta sede dal rappresentante del Governo.

ARTICOLO 4

Modifiche all'articolo 43-bis del DL 109/2018

Normativa previgente L'articolo 43-*bis* del DL 109/2018, al comma 1, concede l'esonero per il 2020 e il 2021 alle società in procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria, le quali abbiano usufruito del trattamento di integrazione salariale straordinaria nei medesimi anni, dal pagamento delle quote di accantonamento del trattamento di fine rapporto, relative alla retribuzione persa, a seguito della riduzione oraria o sospensione dal lavoro, e dal pagamento del contributo, previsto dall'articolo 2, comma 31, della legge L. 92/2012, nel limite di spesa complessivo di 16 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021. Il comma 2 provvede alla copertura dell'anzidetto onere ponendolo a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione.

Ai fini del monitoraggio della spesa, l'INPS verifica con cadenza mensile i flussi di spesa e, qualora dal monitoraggio medesimo, effettuato anche in via prospettica, emerga che, a seguito delle domande accolte per la fruizione dei benefici sia stato o sarà raggiunto il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande e pone in essere ogni adempimento di propria competenza per ripristinare in capo alle predette aziende gli oneri relativi ai benefici di cui al comma 1, dandone comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

Le norme modificano l'articolo 43-*bis*, commi 1 e 2, del DL 109/2018, estendendo al 2021 l'esonero per le società in procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria, le quali abbiano usufruito del trattamento di integrazione salariale straordinaria nei medesimi anni, dal pagamento delle quote di accantonamento del trattamento di fine rapporto, relative alla retribuzione persa a seguito della riduzione oraria o sospensione dal lavoro, e dal pagamento del contributo, previsto dall'articolo 2, comma 31, della legge L. 92/2012. L'esonero è concesso nel limite di spesa complessivo di 16 milioni di euro per l'esercizio 2022.

L'articolo 2, comma 31, della L. 92/2012 prevede che, nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto alla NASpI, sia dovuta, a carico del datore di lavoro, una somma pari al 41 per cento del massimale mensile di NASpI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni.

Al relativo onere, pari a 16 milioni di euro per il 2022, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione.

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

La **relazione tecnica** afferma che, sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali relative alle istanze presentate nel periodo di riferimento della norma, ritenendo tale informazione non ancora esaustiva della portata del fenomeno, sono stati stimati prudenzialmente circa 3.000 lavoratori rientranti nel campo di applicazione della proposta normativa in esame con una retribuzione media annua nel 2021 pari a 28.630 euro. La stima è stata effettuata, in via prudenziale, nell'ipotesi di una durata dell'integrazione salariale per cessazione aziendale pari a 12 mesi e anzianità aziendale dei lavoratori pari a 3 anni.

Gli oneri per l'anno 2022 derivanti dalla disposizione di cui al comma 1, lettere a) e b), sono quantificati 16 milioni di euro (di cui 9,6 milioni per esonero del contributo di licenziamento) che costituiscono limite di spesa, cui si provvede (lettera e) a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, che presenta le necessarie disponibilità.

In merito ai profili di quantificazione, si osserva preliminarmente che la RT fornisce i parametri alla base della quantificazione degli oneri (platea dei soggetti interessati, importo della retribuzione media annua e durata dell'integrazione salariale per cessazione aziendale), che coincidono – ad eccezione della retribuzione – con quelli riportati dalla RT relativa alla norma originaria, recata dal DL 109/2018. Con particolare riferimento alla platea utilizzata, appare necessario acquisire conferma circa la prudenzialità di detto parametro, alla luce della differente situazione congiunturale relativa al 2018 rispetto a quella relativa al 2021.

Per quanto attiene al procedimento di quantificazione, si osserva inoltre che, in base ai parametri indicati dalla RT, l'onere relativo all'esenzione dal pagamento del contributo *ex* articolo 2, comma 31, della legge L. 92/2012 dovrebbe ammontare a circa 5 milioni di euro¹¹, a fronte dei 9,6 milioni di euro indicati invece come stima complessiva del predetto onere dalla RT. Viceversa l'onere relativo alla quota di accantonamento annuo del trattamento di fine rapporto in base ai parametri forniti dovrebbe risultare di circa 7 milioni di euro¹², a fronte dei 6,4 milioni di euro indicati dalla RT. In ordine a tali differenze appare utile un chiarimento.

Peraltro, il limite di spesa di 16 milioni di euro, non modificato rispetto a quello stabilito per le annualità 2020 e 2021, sembrerebbe comunque congruo sia per garantire la copertura rispetto alla lieve sottostima

¹¹ Importo derivante, a norma del citato comma 31 dal prodotto del 41 per cento del massimale NASpI per il 2021, pari a 1.335,4 euro, con la platea di 3.000 soggetti indicata dalla RT, moltiplicato per i 3 anni di anzianità aziendale ipotizzati dalla medesima RT.

¹² Importo derivante da un dodicesimo della retribuzione lorda di 28.630 euro rapportato ad una platea di 3.000 soggetti.

sopra indicata, sia con riferimento ad una platea di soggetti eventualmente più numerosa di quella indicata dalla RT, tenuto anche conto che l'articolo 43-*bis* del DL 109/2018 prevede il monitoraggio degli oneri da parte dell'INPS e un meccanismo di salvaguardia volto ad assicurare il rispetto del limite di spesa.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si evidenzia che il comma 1, lettera c), dell'articolo 4 prevede agli oneri, pari a 16 milioni di euro per l'anno 2022, derivanti dalle modifiche all'articolo 43-*bis* del decreto-legge n. 109 del 2018, volte a prorogare alla predetta annualità l'esonero dal pagamento delle quote di accantonamento del trattamento di fine rapporto e del contributo di licenziamento per le società sottoposte a procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria, a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione (cap. 2230 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali). In proposito, nel rinviare a quanto già evidenziato in merito ai profili di copertura di cui al comma 4 dell'articolo 3 del presente provvedimento, non si hanno osservazioni da formulare.

ARTICOLO 5

Copertura finanziaria

Le norme (comma 1, lettere da a) a d) fanno fronte agli oneri derivanti dagli articoli 1 e 2 del presente decreto-legge, complessivamente pari a 42 milioni di euro per l'anno 2021, a 40,5 milioni di euro per l'anno 2022, a 15 milioni di euro per l'anno 2023, a 42 milioni di euro per l'anno 2024, a 55 milioni di euro per l'anno 2025 e a 35 milioni di euro per l'anno 2026, tramite le seguenti modalità:

- mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (cap. 3075 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze), in misura pari a 7 milioni di euro per l'anno 2021, a 10 milioni di euro per l'anno 2022, a 13 milioni di euro per l'anno 2024, a 20 milioni di euro per l'anno 2025 e a 10 milioni di euro per l'anno 2026 [lettera a)];
- mediante riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014 (cap. 3076 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze), in misura pari a 15 milioni di euro per l'anno 2021, a 5 milioni di euro per l'anno 2022, a 14 milioni di euro per l'anno 2024, a 20 milioni di euro per l'anno 2025 e a 10 milioni di euro per l'anno 2026 [lettera b)];
- mediante riduzione del Fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2021-2023, per complessivi 18 milioni di euro per l'anno 2021 e 17,5 milioni di euro per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti di competenza dei Ministeri

dell'economia e delle finanze, dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e del lavoro e delle politiche sociali [lettera c)];
- mediante riduzione del Fondo speciale di conto capitale, relativo al bilancio triennale 2021-2023, per complessivi 2 milioni di euro per l'anno 2021, 8 milioni di euro per l'anno 2022 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti di competenza dei Ministeri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e della mobilità sostenibili [lettera d)].

In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento alle prime due modalità di copertura non si hanno osservazioni da formulare, nel presupposto - sul quale appare tuttavia opportuno acquisire una conferma da parte del Governo - che i Fondi oggetto di riduzione rechino, in relazione all'intero arco pluriennale degli oneri, le necessarie disponibilità, libere da impegni già perfezionati o in via di perfezionamento.

Con riferimento, invece, all'utilizzo dei Fondi speciali di parte corrente e di conto capitale non si hanno osservazioni da formulare, in considerazione del fatto che gli accantonamenti oggetto di riduzione recano le occorrenti disponibilità, anche tenendo conto - con specifico riferimento all'accantonamento di parte corrente di pertinenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - dell'ulteriore riduzione dello stesso disposta dall'articolo 2-bis, comma 6.

Il comma 2 dell'articolo 5 autorizza, infine, il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.